

# Normativa

## Contestazioni della Dogana per origine merce

L'Agenzia delle dogane non può contestare l'origine dei prodotti importati sulla base di un'indagine a tavolino dell'Olaf (Ufficio Europeo per la lotta antifrode) priva di riscontri sulle specifiche operazioni contestate, se la merce è scortata da un regolare certificato rilasciato dall'Autorità estera competente.

A stabilirlo è la sentenza 9 giugno 2022, n. 2422, con la quale la Commissione tributaria regionale di Milano ha precisato che, dal punto di vista probatorio, l'attestazione dell'origine rappresenta uno strumento indispensabile per gli importatori. Nel caso in esame, secondo la Dogana, alcuni tubi d'acciaio, dichiarati di origine indiana, avrebbero avuto invece origine cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del valore della merce.

L'Agenzia delle dogane non ha però fornito nessuna prova dell'origine cinese dei beni importati, limitandosi a fondare la propria contestazione unicamente su un Report dell'Olaf.

Com'è noto, il certificato di origine non preferenziale è rilasciato dalle Camere di Commercio competenti del Paese terzo e come previsto dalla normativa internazionale del WCO (World Customs Organization), tale certificato è il documento con cui l'autorità pubblica del Paese di esportazione comprova l'origine dei prodotti esportati, secondo le norme applicabili.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Dogane nutra "fondati dubbi" sull'esattezza delle informazioni in esso contenute, è necessario attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59 Reg. 2447/2015, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l'origine dichiarata sia stata stabilita correttamente, non essendo possibile fare un semplice rimando a generici Report Olaf che non siano specificamente riferiti alle importazioni contestate.

L'appello alla cooperazione internazionale avviene anche da parte delle Dogane estere, che chiedono la verifica dell'origine agli uffici doganali competenti territorialmente in Italia che, a loro volta, fanno richiesta di delucidazioni e "prove" alla Camera di Commercio che ha emesso il Certificato di origine non preferenziale.

È evidente quindi che il CO emesso, ma non sottoposto a controllo preventivo al momento dell'emissione, potrebbe quindi essere sottoposto a controllo successivo in caso di richiesta di cooperazione amministrativa.

*Fonte: Studio Armella & Associati – 12 ottobre 2022*

*Settore Internazionalizzazione CCIAA Genova – 12 ottobre 2022*